



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

COPIA N. **19**
del 02.04..2004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

L'anno **duemilaquattro** addì **DUE** del mese di **APRILE** alle ore **21,00** nel salone consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali signori:

			presente	assente
1	BOIARDI GIAN LUIGI	<i>Sindaco</i>	SI	
2	QUINTAVALLA PAOLO	<i>consigliere</i>	SI	
3	MAZZARI MICHELA	<i>consigliere</i>	SI	
4	MONTANARI SERGIO	<i>consigliere</i>	SI	
5	QUAGLIAROLI PIETRO	<i>consigliere</i>	SI	
6	SACCHELLI ALESSANDRA	<i>consigliere</i>	SI	
7	BURGAZZI FURIO	<i>consigliere</i>	SI	
8	COLONNA LUIGI	<i>consigliere</i>	SI	
9	COVELLI PIETRO	<i>consigliere</i>	SI	
10	METTI ANGELO	<i>consigliere</i>	SI	
11	RIGONI GIANCARLO	<i>consigliere</i>		SI
12	VILLA FAUSTO	<i>consigliere</i>	SI	
13	LEONARDI CARLO	<i>consigliere</i>		
14	FOLCIA GIUSEPPE	<i>consigliere</i>	SI	
15	MIGLIORATI DANIELE	<i>consigliere</i>		SI
16	RESCALI GIOVANNI	<i>consigliere</i>	SI	
17	TESTA ADRIANO	<i>consigliere</i>	SI	
			15	2

Assiste la **Segretaria Comunale** dr.ssa **Enrica Cavalli** la quale provvede alla redazione del seguente verbale:

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. dr Gian Luigi Boiardi - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attivita', ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" approvata dalla Giunta Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 45 del 21.02.2002;

CONSIDERATO che i Comuni, sulla base di tali indirizzi, devono adottare il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95;

VISTA in proposito la bozza di proposta di Regolamento Comunale elaborata da ARPA EMILIA ROMAGNA con l'obiettivo di rendere la regolamentazione e l'interpretazione omogenee per quanto possibile, - introducendo altresì alcuni elementi di semplificazione rispetto alla DGR richiamata;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21.2.2003 era stato adottato il Piano di classificazione acustica del territorio ai sensi della L.R. 15/2001;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico *Ordinamento Enti locali*";

CON VOTI unanimi favorevoli tutti espressi nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale, consiglieri presenti e votanti n. 15,

DELIBERA

di approvare l'allegato **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE** composto da n. 14 articoli , n. 4 allegati e n. 2 tabelle.

Pareri art. 49 1° comma del T.U. D.lgs 267/2000

La sottoscritta Massari Sonia in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA

Il Responsabile Servizio Affari Generali
F.to Sonia Massari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

art. 2

DEFINIZIONI

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

SEZIONE 2: CANTIERI

art. 3

GENERALITÀ

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

art. 4

ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (a.m.) e dalle ore 13,00 alle ore 19,00 (p.m.)¹.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura (T_M) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 8,00, dalle 12,00 alle 13,00, e dalle 19,00 alle 20.00², dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

art.5

CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art.6

PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Polizia M. del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito il parere di ARPA.

¹ le fasce orarie previste nella D.G.R. 45/2002 "dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00" possono essere adattate alla specifica realtà territoriale

² dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, secondo le indicazioni della D.G.R. 45/2002, fasce orarie che possono essere adattate alla specifica realtà territoriale (vedi nota 1)

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

art.7

ATTIVITÀ AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 4:

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.8

DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

art.9

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede all'individuazione dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo tenendo conto dei criteri espressi in tabella 2 allegata

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Aslow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

art.10 PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art.9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 3. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Polizia M. del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito il parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

art.11 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2 Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3 Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.

4 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

art.12

MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq , come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art.13

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 EURO ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

Art.14

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce la precedente regolamentazione locale relativa alle attività rumorose temporanee, che si intende espressamente abrogata

Allegato 1

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via: _____ n: _____; in qualità di _____
della ditta _____

Sede legale in: _____; Via: _____;
Iscrizione alla CCIAA: _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.4 del presente Regolamento.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 2

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____; in
via : _____ n: _____; in qualità di _____ della
ditta _____

Sede legale in : _____; Via : _____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere edile:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.4 del presente Regolamento per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica³ redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- eventuale previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

³ quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario (vedi art. 6)

Allegato 3

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____; in
via : _____ n: ____; in qualità di _____ della

Sede legale in : _____; Via : _____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.9 del presente Regolamento.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Allegato 4

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____; in
via : _____ n: _____; in qualità di _____ della

Sede legale in : _____; Via : _____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.9 del Regolamento Comunale per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- eventuale previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario
Individuazione come da art. 9	Afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	24.00
	Afflusso atteso >300 persone	//	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23.00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23.00
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23.00
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30

Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.

3. *Competenze dello Stato.*

1. Sono di competenza dello Stato:

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ⁽⁴⁾, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE

f.to dr Gian Luigi Boiardi

IL SEGRETARIO COM/LE

f.to Dott.ssa Enrica Cavalli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 06.04.2004 per giorni 15 consecutivi ai sensi art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Monticelli d'Ongina li

22 APR. 2004

IL SEGRETARIO COM/LE

f.to Dott.ssa Enrica Cavalli

Enrica Cavalli

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO
Monticelli d'Ongina li 06.04.2004



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al superamento dei "controlli necessari e preventivi di legittimità" in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ESECUTIVITA':

- ☐ il presente atto è immediatamente eseguibile per espressa votazione dell'organo deliberante.
- ☐ il presente atto è divenuto esecutivo, ai sensi co. 3 art. 134 D.Lgs 267/2000 "T.U. Ordinamento Enti locali", essendo decorsi gg. 10 dalla pubblicazione all'Albo

IL SEGRETARIO COM.LE

Monticelli d'Ongina li

22 APR. 2004

Enrica Cavalli